



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 10 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO PATRIMONIALE
Data 11.02.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12.15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FASANI GIORGIO	SINDACO	Presente
MILANESI VALENTINO	VICE SINDACO	Presente
URSINO GIANFRANCO	ASSESSORE	Assente
ZAIA ALESSIA	ASSESSORE	Assente
CHIODI NADIA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Partecipa il Segretario comunale signor: **VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 13 del 04.02.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA CANONE UNICO PATRIMONIALE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Appurato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti;

Considerato altresì che la nuova disciplina applicativa avrebbe comunque reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che, a causa delle limitate risorse umane a disposizione degli uffici competenti, non è stato possibile adottare;

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale differimento al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – potrà essere adottato dopo il 1° gennaio;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno dettare una disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe del canone unico patrimoniale e, in particolare:

- disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che in caso contrario dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- per gli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Considerata pertanto la necessità di rinviare la determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e l'approvazione del regolamento a successivi atti consiliari;

Ricordato altresì che attualmente è stato affidato in concessione ad ICA SRL l'accertamento, gestione e riscossione della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, fino al 31/12/2021.

Visto l'art. 1, comma 846 della sopra citata Legge 160/2019 secondo il quale "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

Considerata l'urgenza di assicurare la gestione di quanto in oggetto in questa fase transitoria in attesa dell'approvazione del regolamento comunale;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

1. **Di stabilire**, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160 e delle relative tariffe, che avverrà nei termini di legge, la seguente disciplina transitoria:
 - rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che in caso contrario dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
 - per gli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità/CIMP, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

2. **Di trasmettere** la presente deliberazione al concessionario del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva della T.O.S.A.P. e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubblica affissione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 13 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **successivamente**, considerata l'urgenza di assicurare la gestione di quanto in oggetto in questa fase transitoria in attesa dell'approvazione del regolamento comunale, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

G.C. N. 10 DEL 11.02.2021

IL SINDACO

Approvato e sottoscritto:

FASANI GIORGIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**